



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Al Presidente del Consiglio
Geom. Scozzarella Enrico

Al Segretario Comunale

I proponenti del gruppo VALGUARNERA BENE COMUNE- Roccazzella Filippo e Stefano Bentivegna

Oggetto:Emendamento all' art. 19 comma 10 del regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori e delle forniture di beni e servizi in economia e procedure negoziate ex art. 122 c.7 DLGS 163/2006 e s.mm.ii
Aggiornamento al DPR 5.10.2010 n. 207.

Visto il bando pubblicato in data 22/02/2018 AVVISO PUBBLICO –ISCRIZIONE, VARIAZIONE E CONFERMA D' ISCRIZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI-LAVORI

Viste le linee guida n.4 dell 'ANAC di attuazione del predetto D.Lgs n. 50/2016 Aggiornate al Decreto Legislativo

19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206del 1 marzo 2018-recanti” Procedure per l' affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria , indagini di mercato e formazione di gestione degli elenchi di operatori economici”

VISTO che la richiesta di iscrizione cosi come la conferma d' iscrizione , deve pervenire entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno (Linee guide anac 5.1.9)

VISTO il punto 5.1.9 che dice : La trasmissione della richiesta di conferma dell' iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e , a sua volta , l'operatore economico può darvi riscontro via PEC

VISTO che l' art' 19 comma 10del regolamento comunale regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori e delle forniture di beni e servizi in economia e procedure negoziate ex art. 122 c.7 DLGS 163/2006 e s.mm.ii

Aggiornamento al DPR 5.10.2010 n. 207. approvato in Consiglio Comunale in data 20/02/2013 n.10 esecutivo in data 29/03/2013 che recita : L' iscrizione nell' Elenco ha effetto permanente . Cancellare la frase dell' art. 19 comma 10 del regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori e delle forniture di beni e servizi in economia e procedure negoziate ex art. 122 c.7 DLGS 163/2006 e s.mm.ii Aggiornamento al DPR 5.10.2010 n. 207del Regolamento Comunale che recita “: **L' iscrizione nell' Elenco ha effetto permanente** “con la frase “**L' iscrizione cosi come la conferma d' iscrizione , deve pervenire entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.**

Prego di incardinarlo nel prossimo consiglio utile
Valguarnera li

Valguarnera Bene Comune
Capo gruppo Roccazzella Filippo



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Codice Fiscale 00046840864

AVVISO PUBBLICO

ISCRIZIONE, VARIAZIONI E CONFERMA D'ISCRIZIONE
ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI – LAVORI

In esecuzione al Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e s.m.i. e alle Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del predetto D. Lgs. n. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, con il presente avviso si rende noto che sono aperte le iscrizioni per l'inserimento nell'Elenco degli Operatori Economici di questo Comune per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad €. 1.000.000,00, secondo quanto previsto dall'art.36 del D.Lgs n.50/2016, per le seguenti categorie di lavori:

CATEGORIE GENERALI:

- OG 1 edifici civili e industriali;
- OG 2 restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali;
- OG 3 strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari;
- OG 4 opere d'arte nel sottosuolo;
- OG 5 dighe;
- OG 6 acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione di evacuazione;
- OG 7 opere marittime e lavori di dragaggio;
- OG 8 opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica;
- OG 9 impianti per la produzione di energia elettrica;
- OG 10 impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione;
- OG 11 impianti tecnologici;
- OG 12 opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
- OG 13 opere di ingegneria naturalistica;

CATEGORIE SPECIALIZZATE:

- OS 1 lavori in terra;
- OS 2-A superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etno-antropologico;
- OS 2-B beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
- OS 3 impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
- OS 4 impianti elettromeccanici trasportatori;
- OS 5 impianti pneumatici e antintrusione;
- OS 6 finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;
- OS 7 finiture di opere generali di natura edile;
- OS 8 finiture di opere generali di natura tecnica;
- OS 9 impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico;

- di ordine generale, coerentemente al dettato dell'articolo 80 del Codice laddove sono elencate le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori;
- di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali, coerentemente al dettato dell'articolo 83 del Codice;
- di ordine speciale, coerentemente al dettato dell'articolo 84 per lavori di importo superiore ad €150.000,00

ovvero

- di ordine tecnico-organizzativo, coerentemente al dettato dell'art. 96 del DPR n. 207/2010 per lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria di lavori oggetto dell'iscrizione è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, ai sensi del **punto 4.1.6** delle summenzionate Linee Guida n. 4 dell'ANAC.

Ai sensi del **punto 4.1.8** delle summenzionate Linee Guida n. 4 dell'A.N.A.C., la stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.

L'iscrizione in elenco dell'operatore economico sarà effettuato secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze al Comune da parte degli operatori economici interessati al numero di protocollo assegnato.

Ai sensi del **punto 4.1.9** delle summenzionate Linee Guida n. 4 dell'A.N.A.C., la stazione appaltante provvede alla revisione dell'elenco degli operatori economici con cadenza annuale così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione.

L'operatore economico deve provvedere a trasmettere alla stazione appaltante la richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti che può avvenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, corriere dedicati, consegnata a mani all'Ufficio Protocollo dell'Ente sito in Piazza della Repubblica n.13 o inviata via PEC, all'indirizzo comunevalguarnera@pec.it, entro il 31 ottobre di ogni anno, pena la cancellazione dall'Elenco.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le istanze che risultano spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine succitato e a tal fine farà fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante.

La richiesta di iscrizione così come la conferma d'iscrizione, deve pervenire entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.


L'elenco, costituito entro il 31 gennaio dell'anno successivo, verrà approvato con apposita determinazione dirigenziale, sarà pubblicato all'Albo Pretorio e varrà quale notifica per tutti i richiedenti a conferma dell'iscrizione e dei requisiti.

La stazione appaltante esclude dall'elenco gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa e che hanno commesso un errore grave nell'esercizio delle loro attività professionali. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

Per la presentazione della richiesta di iscrizione nell'elenco degli operatori economici è richiesto di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 196/2003.

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono stati resi.

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa si forniscono alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Provincia di Enna

Settore Tecnico

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESECUZIONE
DEI LAVORI E DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI
IN ECONOMIA E PROCEDURE NEGOZiate
EX ART. 122 C. 7 DLGS 163/2006 E S. MM.II.
Aggiornato al DPR 5.10.2010 n. 207**

Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 10 del 20.02.2013
Esecutivo in data 29.03.2013

2. L'affidamento mediante lettera-contratto è concluso dalla data di ricevimento da parte del Responsabile del Settore proponente di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto.

3. Le ditte esecutrici del cottimo sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare oppure qualora il corrispettivo avvenga in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento o quando sia contenuto nell'importo di 10.000, il Responsabile del Settore competente ritenga di prevedere l'esonero dalla cauzione; in caso di interpello plurimo, tale esenzione andrà precisata nella richiesta di presentazione dei preventivi-offerta.

4. Di norma per i lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo, mentre la polizza specifica "all risks" può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.

5. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Amministrazione si avvale degli strumenti indicati al precedente art. 7, commi 4 e 5, del presente Regolamento e all'art. 137 del Dlgs. 163/2006.

6. Si prescinde inoltre dalla formalizzazione di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale del progettista interno all'Amministrazione.

Art. 17 - Piani di sicurezza

1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti di cottimo va richiamato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 18 - Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

1. Per i lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute agli artt. da 203 a 210 del DPR 207/2010; si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il collaudo è escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l'importo di 200.000 Euro.

2. In caso di lavori di importo non superiori a 10.000 Euro, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal D.L. e controfirmato dal Rup.

3. E' compito del Responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi ed emettere il certificato di regolare esecuzione.

Art. 19 – Istituzione elenco operatori economici per affidamento di lavori in economia

1. Ai fini e per gli effetti di quanto previsto negli articoli precedenti, viene istituito l'elenco degli operatori economici cui affidare i lavori in economia.

2. Tale elenco sarà suddiviso secondo le categorie previste dall'art. 61 del DPR 207/2010 e specificate nell'allegato "A" allo stesso DPR.

3. Esso è tenuto dall'Ufficio Tecnico Comunale ed è aggiornato dal Responsabile del Servizio LL.PP., che provvederà ad esaminare le istanze, ad iscrivere a cancellare le imprese secondo le modalità di cui al presente regolamento e appresso specificate.

4. Sono iscritti nell'Elenco gli operatori economici che siano in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici, rilasciata ai sensi delle vigenti norme, ovvero iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria e richiesta. Per eventuali operatori economici che non risiedono in Italia ma nell'ambito della Comunità Europea viene richiesta documentazione equivalente vigente nei rispettivi stati di origine;

5. Per ottenere l'iscrizione nell'Elenco i richiedenti devono presentare istanza al Comune di Valguarnera Caropepe, corredata con i seguenti documenti e certificati:
 - a) certificato di iscrizione alla S.O.A. ovvero, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, contenente l'indicazione dell'attività specifica dell'impresa
 - b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di aver eseguito direttamente lavori analoghi
 - c) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006.
6. L'Amministrazione, prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la comunicazione e/o certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza l'Amministrazione comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. L'Amministrazione emana il provvedimento di iscrizione nell'Elenco entro il 31 dicembre di ogni anno.
7. Ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Resta ferma la facoltà del Comune di Valguarnera Caropepe di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta, a termine dell'art. 41 dello stesso decreto.
8. Per la prima istituzione dell'Elenco di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di garantire la massima trasparenza e pubblicità, si provvederà a redigere apposito avviso da pubblicare sul profilo dell'Ente e mediante manifesti murali da affiggere nel territorio c.l.e, assegnando un termine non inferiore a giorni trenta per la presentazione delle istanze.
9. In sede di gara gli operatori economici non in possesso di certificazione SOA dovranno dimostrare che:
 - a) nel quinquennio antecedente la data di invito hanno eseguito direttamente lavori analoghi per un importo non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
 - b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
 - c) adeguata attrezzatura tecnica che, eventualmente, sarà indicata nella lettera d'invito.
10. L'iscrizione nell'Elenco ha effetto permanente.
11. Ogni operatore economico iscritto nell'Elenco ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
12. Dopo la prima formazione dell'Elenco, le nuove iscrizioni decorrono in sede di *aggiornamento dell'Elenco* dall'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno.
13. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'Elenco degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste nel presente articolo.
14. Sono cancellati dall'Elenco gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;

- b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni;
- c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
- d) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
- e) sia stata rilevata negligenza nell'esecuzione dei lavori;
- f) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- g) sia stata rilevata inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 10 del presente articolo.
- h) che risultino non in regola con il pagamento di imposte, tasse oneri previdenziali ed assicurativi relativi a lavori pubblici e sebbene invitati a regolarizzare la propria posizione entro un termine massimo di giorni 60 non vi abbiano provveduto.
- i) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o abbiano cessato l'attività;
- l) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; la cancellazione dall'albo opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso la cancellazione dall'albo opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di iscrizione all'albo, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- m) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- n) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;
- o) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che indice la gara;
- p) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- q) che nell'anno antecedente la data di iscrizione all'albo hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;
- r) che abbiano fatto domanda di cancellazione dall'albo.

forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

- 5.1.5** L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.
- 5.1.6** La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o altre forme di pubblicità. Il predetto avviso indica i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.
- 5.1.7** L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.
- 5.1.8** La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.
- 5.1.9** La stazione appaltante prevede le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.

La stazione appaltante esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.